

**BCC Vita - Basic. 3.0 (2034R)**

<b>TIPOLOGIA DEL PRODOTTO</b>	Contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili con garanzia prestata direttamente dalla Compagnia, e prestazione aggiuntiva per il caso di morte. Viene prevista una rivalutazione annua del capitale.
<b>DURATA</b>	Minimo 5 anni Massimo 25 anni
<b>VERSIONI PRODOTTO</b>	Premio unico ricorrente
<b>REQUISITI DELL'ASSICURATO ALLA DECORRENZA</b>	Minimo 18 anni - Massimo 85 anni
<b>STRUTTURA FINANZIARIA SOTTOSTANTE</b>	Gestione Interna Separata "BCC Vita Garantita" con garanzia prestata direttamente dalla Compagnia per tutta la durata del contratto.
<b>RENDIMENTO MINIMO GARANTITO</b>	Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dell'1,50% per i primi 2 anni di durata contrattuale. A partire dal 3° anno, fatta salva diversa comunicazione della Compagnia al Contraente, il tasso annuo di rendimento minimo garantito sarà pari allo 0,00%.
<b>GARANZIE OFFERTE</b>	<p><u>In caso di riscatto:</u> somma dei capitali investiti relativi a ciascun premio versato rivalutati fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto al netto dei costi.</p> <p><u>In caso di decesso dell'Assicurato:</u> la corresponsione di un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi:</p> <p>a) capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso;</p> <p>b) importo aggiuntivo ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando i premi versati al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella A, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso, considerando l'ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute. L'importo aggiuntivo non può comunque superare il capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte come riportato nella Tabella A. Per la determinazione di tale importo aggiuntivo, valgono le eccezioni relative al periodo di carenza specificate nelle Condizioni di Assicurazione.</p>
<b>TIPOLOGIA VERSAMENTO</b>	Premio unico ricorrente con frazionamento annuo o mensile.
<b>VERSAMENTO RICORRENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premio ricorrente con frazionamento annuo: Importo minimo pari a 2.400,00 Euro.</li> <li>• Premio ricorrente con frazionamento mensile: Importo minimo pari a 200,00 Euro.</li> </ul>
<b>VERSAMENTI AGGIUNTIVI</b>	Possibili dopo un mese dalla decorrenza; importo minimo pari a 1.000,00 Euro.
<b>CARICAMENTO</b>	1,75% del premio versato al netto dei diritti fissi.
<b>DIRITTI FISSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30,00 Euro per il primo versamento</li> <li>• 1,00 Euro per i versamenti successivi al primo</li> <li>• 3,00 Euro per i versamenti Aggiuntivi</li> </ul>
<b>COSTO DI GESTIONE</b>	1,00% da sottrarre dal rendimento lordo della Gestione Separata, fatto salvo il Minimo Garantito del 1,50%, per i primi due anni.

# BCC Vita - Basic. 3.0 (2034R)

## RECESSO

Possibile entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, senza alcuna penale e con restituzione totale del premio versato.

## RISCATTO

Possibile dopo un anno dalla decorrenza.  
Il valore di riscatto è pari al valore del capitale rivalutato *pro rata temporis*, ridotto della seguente percentuale:

1° anno: non possibile;  
2° anno: 2,00%;  
3° anno: 1,50%;  
4° anno: 1,00%;  
5° anno: 0,50%.

Riscatto parziale possibile secondo le stesse modalità.

## ASPETTI LEGALI E FISCALI

### Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- *prestazione erogata in forma di capitale*: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- *prestazione erogata in forma di rendita*: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list".

L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

- Impignorabilità ed insequestrabilità.

## CARENZA

6 MESI (5 ANNI per AIDS) dalla conclusione del contratto e da ogni versamento aggiuntivo (relativamente al capitale acquistato con ogni singolo versamento).

## TABELLA A COEFFICIENTI % E CAPITALI MASSIMI PER IL RISCHIO MORTE

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore di moltiplicazione aggiuntiva	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte
Fino a 39 anni	70,00%	50.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	40,00%	30.000,00 Euro
Da 50 a 59 anni	15,00%	10.000,00 Euro
Da 60 a 69 anni	3,00%	5.000,00 Euro
Da 70 anni 79 anni	0,50%	3.000,00 Euro
Da 80 anni e oltre (*)	0,25%	1.000,00 Euro

(\*) e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute.